



COMUNE DI STREMBO

Provincia di Trento

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 34 dd. 07/08/2017

Il Segretario Generale
Bragagna dott. Mauro

INDICE:

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1: Finalità	5
Art.2: Funzioni di Polizia Urbana	5
Art.3: Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	5
Art.4: Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente Regolamento	5
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	6
Art.5: Occupazione del suolo pubblico	6
Art.6: Modalità per il carico e scarico delle merci	6
Art.7: Scarico di rottami e detriti	6
Art.8: Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico	6
Art.9: Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche	7
Art.10: Luminarie	7
Art.11 Atti vietati sul suolo pubblico	7
TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEI CENTRI ABITATI.....	8
Art.12: Sgombero della neve	8
Art.13: Divieto di attività e mestieri sul suolo pubblico	8
Art.14: Divieto di volantinaggio	9
Art.15 Numerazione civica.....	9
Art.16 Manutenzione degli edifici e delle aree	9
Art.17: Operazione di vuotatura e spurgo di fosse stagne	9
Art.18: Collocamento di cartelli ed iscrizioni, lapidi o targhe commemorative.	10
Art.19: Tende, infissi e strutture sporgenti.....	10
Art.20: Ornamento esterno ai fabbricati	10
Art.21: Atti genericamente vietati	10
Art.22: Rami e siepi.....	10
Art.23: Raccolta dei rifiuti solidi urbani	11
Art.24: Viali, parchi e giardini pubblici.....	11
Art.25: circolazione di bambini e di persone incapaci.....	11
TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE	11
Art.26: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	11
Art.27: Accensione di fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	12
Art.28: Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi	12
TITOLO 5: TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE	12
Art. 29: Vigilanza	12
Art. 30: Limiti temporali per l'esercizio di attività	12
Art.31: Rumori e vibrazioni da attività domestiche	13

Art. 32: Esercizi pubblici ed attività commerciali.....	13
Art.33: Rumore ed inquinamento da veicoli a motore.....	13
Art. 34: Giochi rumorosi	13
Art. 35: Definizioni	14
Art. 36: Cantieri edili, stradali e simili	14
Art. 37: Attività di piccola manutenzione e simili.....	14
Art. 38: Manifestazioni, attività ricreative e concerti.....	15
Art. 39: Gare motoristiche.....	15
Art. 40: Modellismo	15
Art. 41: Spettacolo viaggiante	15
Art. 42: Pubblicità fonica	15
Art. 43: Servizi di pubblica utilità	15
Art. 44: Uso dei dispositivi antifurto	16
Art. 45: Produzione di odori, gas, vapori nauseanti ed inquinanti	16
TITOLO 6 ANIMALI	16
Art. 46: Custodia ed alimentazione degli animali	16
Art.47: Pulizia dei luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali	17
Art.48: Recupero di cani vaganti	17
Art. 49: Disturbo causato da animali.....	17
TITOLO 7 DISCIPLINA PER L'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL LETAME	18
Art. 50: Accumulo di liquami e letame.....	18
Art.51: Spargimento di liquami e letame	18
Art.52: Pulizia della sede stradale	18
Art.53: Lavaggio delle attrezzature agricole.	18
Art.54: Periodi di divieto di spargimento di liquami o letame	19
Art.55: Zone di divieto di spargimento di liquami o letame.....	19
TITOLO 8. VARIE.....	19
Art.56: raccolte di fondi, materiali e vendite di beneficenza	19
Art.57: accattonaggio	19
Art.58: Artisti di strada	19
Art.59: Divieto di campeggio libero	20
Art.60: Carovane di nomadi	20
Art.61: Manifestazioni con cortei.....	20
Art.62: Processioni – manifestazioni.....	20
Art.63: Circolazione e sosta sulle strade forestali	20
TITOLO 9. SANZIONI.....	21
Art.64: Accertamento delle violazioni e sanzioni	21
Art.65: Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio	21

Art.66: Sequestro e custodia di cose	21
Art.67: Sospensione dell'autorizzazione o della concessione	22
Art.68: Entrata in vigore	22

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Finalità

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Le norme del presente Regolamento per gli spazi e luoghi pubblici sono altresì estese agli spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i piazzali degli esercizi pubblici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade ed i marciapiedi.

Art.2: Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non siano proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e D.Lgs. n.112/98

Art.3: Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni, nonché ai dipendenti, appositamente individuati dall'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito di affidamento.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale o Giudiziaria, nonché le altre figure individuate nel comma precedente, nell'esercizio delle loro funzioni e nel loro ambito di competenza, possono accedere agli atri, scale, stabili, botteghe, negozi, spacci, laboratori, officine, aziende, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alle autorizzazioni comunali ed alla relativa vigilanza, con l'obbligo, ed al fine, di accertare ogni violazione amministrativa e di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per fatti eventualmente costituenti reato.

Art.4: Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento saranno in ogni caso rilasciate in forma scritta ed accordate:
 - Personalmente al titolare.
 - Senza pregiudizio dei diritti di terzi.
 - Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione, civile o penale, intentata da terzi per il fatto della concessione data.
 - Con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a suo insindacabile giudizio, i benefici concessi.
 - Con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento in caso di accertato abuso.

2. Le domande di concessione o autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere redatte in competente bollo.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.5: Occupazione del suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata da apposito regolamento e comunque soggetta a regime autorizzativo.

Art.6: Modalità per il carico e scarico delle merci

1. Salvo quanto previsto dalle Ordinanze Sindacali che disciplinano la circolazione e la sosta veicolare ai sensi dell'Art.7 e 158 D.L.vo n.285/1992, le autorizzazioni per il carico e lo scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. Nel caso in cui tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può subordinarla all'osservanza di particolari modalità o anche negarlo per motivi di salvaguardia della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine nel più breve tempo possibile, evitando danni al suolo pubblico e garantendo la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da parte di chi ha effettuato o commissionato le operazioni suddette.
4. In caso di inosservanza di tali obblighi di rimessa in pristino e pulizia, provvederà direttamente l'Autorità Comunale salvo rivalsa di spese nei confronti degli inadempienti.

Art.7: Scarico di rottami e detriti

1. È fatto divieto di scaricare sul suolo pubblico rottami e detriti di qualsiasi specie, se non nei luoghi appositamente designati dall'Amministrazione Comunale. Qualsiasi trasporto, nel centro abitato, di materiale proveniente da demolizioni o scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli adatti ed omologati per lo scopo al fine di evitare spandimento o spolverio. In caso di sversamenti accidentali è fatto obbligo immediato di pulizia e ripristino della sede stradale.
2. In caso di inosservanza di tali obblighi di rimessa in pristino e pulizia, provvederà direttamente l'Autorità Comunale salvo rivalsa di spese nei confronti degli inadempienti.

Art.8: Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, distributori di cibi o bevande, ed ogni altre installazione, può essere concessa davanti a negozi o esercizi pubblici, purchè non in contrasto con il disposto del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine potranno essere occupati nella misura e con le modalità previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. L'amministrazione Comunale può negare la concessione anche qualora le

misure di cui sopra fossero rispettate, quando vi siano particolari ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

4. I tavoli, le sedie e le strutture collocate davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi e decorosi e comunque posizionati in modo tale da non arrecare impedimento o pericoli alla circolazione veicolare o pedonale.

Art.9: Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S., circa il rilascio di licenze per spettacoli all'aperto sul suolo pubblico, non potranno essere eretti palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi, ecc., senza specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Prima dell'utilizzo per il pubblico, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici, anti incendio e di sicurezza da parte degli organi competenti ad esso preposti.

Art.10: Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune, dopo avere ottenuto l'eventuale nulla osta della competente Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione delle luminarie lungo le strade del comune, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario e tali da non creare offesa alla pubblica decenza.
2. Nell'intenzione di contenere quanto più possibile le spese energetiche, è auspicabile l'utilizzo di luminarie a basso impatto energetico, e la loro esposizione ed accensione dovrà essere limitata al periodo tradizionalmente o consuetudinariamente definito per la festività per cui l'impianto viene installato.
3. Negli allestimenti possono essere usati come supporti gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di pericolo o precarietà. E' comunque vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici o sui monumenti, salvo non vi sia un preventivo consenso del proprietario
4. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alle carreggiate stradali, sono collocati, di norma, ad altezza non inferiore a metri cinque dal piano della carreggiata e comunque collocate in modo tale da non creare intralcio o pericolo per i veicoli in transito.
5. Chiunque esegua i lavori di cui sopra, deve presentare al comune una dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza degli impianti e delle strutture alle norme di sicurezza e salvaguardia della incolumità pubblica. In assenza di tale certificazione gli impianti non potranno essere installati. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione delle strutture, così come i risarcimenti dei danni eventualmente arrecati, sono interamente a carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono corresponsabili in solido delle violazioni e degli obblighi di cui al comma precedente.

Art.11 Atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - Lavare i veicoli
 - Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestie alle persone o agli animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano in questa fattispecie le scritte e i disegni, l'uso di bombolette spray, inchiostri simpatici, nonché lo scoppio di petardi
 - Il lancio di pietre o altri oggetti comunque idonei ad arrecare danno alle persone, a cose od animali
 - L'utilizzo di pattini, trampoli, skateboard, tavole ruotate, il gioco del calcio, della pallavolo o del basket negli spazi diversi da quelli appositamente predisposti nei parchi pubblici
 - Arrecare danni alle attrezzature stradali, agli elementi ornamentali, alle infrastrutture, ai giochi, tavoli, panche ecc. disposti sul suolo pubblico e nei parchi

- Scaricare acque o liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, lavorative o private
 - Gettare o immettere nelle fontane, nelle vasche pubbliche, nei laghetti e nei corsi d'acqua superficiali schiume, sostanze chimiche, coloranti, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
 - Abbandonare mozziconi di sigarette, chewingum, cartacce ed altri rifiuti fuori dai contenitori appositamente preposti.
 - La balneazione nei corsi d'acqua o nei laghetti.
 - Bagnarsi, lavarsi o effettuare qualsiasi operazione di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche.
 - Bivaccare, abbandonare rifiuti, sdraiarsi nelle strade, sotto i portici, nelle piazze o sui marciapiedi recando intralcio, disturbo ovvero ostruire le soglie di ingresso agli edifici, nonché compiere azioni contrarie alla pubblica decenza.
 - Creare disturbo al regolare svolgimento delle attività che vengono effettuate all'interno di strutture pubbliche o ad uso pubblico, ovvero utilizzare le medesime in modo non conforme da quello per esse stabilito per regolamento, tradizione o consuetudine.
 - Soddisfare in spazi ed aree pubbliche, e comunque fuori dai luoghi appositamente a ciò destinati, i propri bisogni corporali
2. E' inoltre vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni, le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza ed al decoro dei luoghi stessi.
 3. Si richiama inoltre il divieto esplicito di fumare, anche all'aperto, nei luoghi frequentati da minori (parchi pubblici ecc.).
 4. La violazione delle norme del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in materia e dalle sanzioni amministrative, comporta l'obbligo di cessazione immediata dell'attività illecita.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.12: Sgombero della neve

1. I proprietari o gli amministratori o conduttori di edifici, attività e negozi a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici, delle attività e dei negozi.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, che possano cadere sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto altresì obbligo di asportare la neve ivi depositata.
4. E' vietato ammassare la neve a ridosso delle aree ecologiche, degli idranti e delle prese anti incendio; e la stessa non può essere successivamente sparsa sul suolo pubblico.
5. E' vietato depositare o spargere su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
6. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
7. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici o negozi, agli amministratori o conduttori degli stessi, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo, anche con transennamenti appositamente predisposti.

Art.13: Divieto di attività e mestieri sul suolo pubblico

E' vietato esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza la preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Art.14: Divieto di volantinaggio

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di volantini pubblicitari o l'applicazione degli stessi sui veicoli in sosta, sui muri, sugli alberi, sui contenitori dei rifiuti o comunque al di fuori degli spazi ad essi appositamente destinati.

Analogo divieto è altresì esteso all'attività di affissione di manifesti.

Eventuali eccezioni dovranno essere subordinate all'autorizzazione del Sindaco.

Art.15 Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica esterna sono acquisite, per la prima volta, a cura e spese del comune. Il proprietario dell'immobile cura l'apposizione di eventuali numerazioni interne, provvede altresì a mantenerle in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata, nonché cura la sostituzione, a proprie spese, della targhetta esterna eventualmente resasi illeggibile, mantenendo la tipologia esistente
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.16 Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.
3. In caso di danni ad edifici o alle relative infrastrutture, i proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi, senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se ne è subito informato il Corpo di Polizia municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione deve essere regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. I proprietari o locatari o concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree di pertinenza sia verdi che cortilive, secondo tradizione o consuetudine.
6. E' vietato disegnare, insudiciare, macchiare, tingere con colori o altri materiali i muri, le porte esterne degli edifici, dei monumenti, dei luoghi di culto e degli edifici pubblici.
7. E' altresì vietato modificare, insudiciare o rendere illeggibili in tutto o in parte le targhe della denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici stradali così come previsto dal C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione.

La violazione delle norme del presente articolo, oltre alle relative sanzioni amministrative, comporta l'obbligo per il trasgressore dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi

Art.17: Operazione di vuotatura e spurgo di fosse stagni

Le operazioni di spurgo di fosse stagni e biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e regolarmente autorizzate allo smaltimento di rifiuti, con idonee attrezzature e dispositivi atti ad impedire la dispersione di liquidi o residui

Art.18: Collocamento di cartelli ed iscrizioni, lapidi o targhe commemorative.

1. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale o storica, non è di regola consentita l'apposizione di iscrizioni o insegne. Tuttavia potrà concedersi autorizzazione, esaminando caso per caso, che l'apposizione sia effettuata in modo tale che si armonizzi con il carattere artistico dell'edificio o fabbricato.
2. Prima della collocazione di targhe, insegne o lapidi commemorative è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; all'istanza di autorizzazione dovrà allegarsi progetto o disegno dell'insegna, targa o cartello completa della relativa iscrizione.
3. Per le installazioni non autorizzate, oltre alle relative sanzioni amministrative, sarà disposta la rimozione a cura del competente Ufficio entro 10 giorni dall'accertamento, a cura del trasgressore, e, in difetto, provvederà l'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle relative spese.

Art.19: Tende, infissi e strutture sporgenti

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
 - b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
 - c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
 - d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.
2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.
3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati

Art.20: Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (quali vasi da fiore, tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre, sui balconi o comunque sulle pertinenze dell'edificio, dovranno essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta o creare altre situazioni di pericolo in occasione di eventi atmosferici imprevisti.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiore posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art.21: Atti genericamente vietati

1. Nelle proprietà esposte alla pubblica vista è vietato il deposito di oggetti di qualsiasi genere che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuocciano all'estetica ed al decoro, è altresì tollerato il deposito temporaneo e limitato nel tempo.
2. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.
3. E' vietato sciorinare, distendere o appendere per qualsiasi motivo, biancheria o panni su finestre, poggiali o terrazzi prospicienti alla pubblica via e comunque visibili dal suolo pubblico.
4. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti sulla pubblica via o suolo pubblico, panni, tappeti o altri oggetti simili.
5. Le operazioni previste nei commi precedenti, sono consentite nei cortili e su ambiti interni non direttamente prospicienti sul suolo pubblico, e comunque dovranno essere effettuate in modo di non arrecare danno o disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti agli inquilini dei piani sottostanti

Art.22: Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si venga a creare una situazione di pericolo o intralcio.
2. Gli stessi hanno l'obbligo di rimuovere e debitamente smaltire i residui delle potature.

3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati, salvo quanto previsto dal Regolamento di Gestione della Comunità di Valle.
4. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.

Art.23: Raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere disposti esclusivamente all'interno dei relativi contenitori presenti nelle isole ecologiche curando con attenzione la prescritta differenziazione del rifiuto. In caso di contenitori temporaneamente inutilizzabili o pieni è tassativamente vietato depositare i rifiuti all'esterno degli stessi.
2. E' vietato deporre o lasciare in qualsiasi ora del giorno e della notte rifiuti in genere, spazzatura, residui di demolizione o di lavorazioni in tutti gli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
3. E' istituita un'area per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di origine domestica e provenienti da locali o edifici di civile abitazione, considerati ingombranti o di particolare pericolosità (rifiuti elettronici, oli esausti, materiali ferrosi, legname, batterie, ecc.). In tale area è vietato conferire o depositare rifiuti derivanti da attività produttive.
4. L'orario di aperture al pubblico dell'area per la raccolta dei rifiuti, prescritto con apposito provvedimento, è riportato all'esterno dell'area medesima.

Art.24: Viali, parchi e giardini pubblici

Nei viali, parchi e giardini pubblici è vietato:

1. Introdursi nelle zone riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli o altri animali, con inclusione dei cani per i quali vige inoltre apposita regolamentazione.
2. Guastare o lordare le panchine e gli arredi, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, ecc.
3. Collocare baracche, tende o altre cose fisse o mobili, e comunque accamparsi e occupare i luoghi pubblici
4. Dedicarsi a giochi o attività che possano recare danni o molestie alle persone o comunque siano espressamente vietati dall'Autorità pubblica.
5. Accendere fuochi o bracieri salvo che nelle aree a ciò espressamente dedicate ed attrezzate.
6. Svolgere competizioni sportive salvo quelle espressamente autorizzate dalle Autorità di P.S.
7. Gridare, schiamazzare, cantare, usare strumenti musicali o apparecchiature di diffusione sonora con intensità tale da recare molestia o disturbo, sia di giorno che di notte, al riposo ed alle normali attività delle persone. Deroghe in tal senso possono essere rilasciate dall'Autorità Comunale in occasione di feste, sagre, raduni, manifestazioni folkloristiche o sportive, particolari eventi interessanti la cittadinanza.
8. Fatti salvi i divieti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, nei predetti viali, parchi e giardini è sempre consentito ai bambini l'uso di tricicli, biciclette, macchinine a pedali o elettriche, pattini, Skate Board (esclusi quelli a motore), purché ciò non rechi pericolo, disturbo o disagio alla circolazione di veicoli e pedoni.

Art.25: circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.
2. I minorenni di età superiore a quella prescritta nel comma 1, anche se soli, agiranno sempre sotto la responsabilità dei legittimi genitori o di chi ne ha la responsabilità.
3. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui maggiorenni, qualora non siano in grado di badare a se stessi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art.26: Operazioni di verniciatura, carteggia tura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre o cancellate, imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni a norma con la legislazione sulla sicurezza, per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire all'aperto attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura o sabbiatura, senza l'utilizzo di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri o vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo mediante l'utilizzo di strumenti omologati a tale scopo e attuando tutte le modalità previste ai fini della sicurezza (posizionamento teli di protezione sulle impalcature, sistemi di abbattimento polveri a getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in particolare sulle strade e su altre proprietà sia private che pubbliche.

Art.27: Accensione di fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito del territorio comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle strade o scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura e Foreste.
2. E' fatta salva la possibilità, purché effettuata nei luoghi di produzione, negli orari e nei periodi previsti da specifica ordinanza sindacale, la bruciatura di residui vegetali prodotti in orti e giardini, in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, la stessa ordinanza sindacale preciserà inoltre in quali condizioni sarà possibile l'accensione di tali piccoli fuochi.
3. Per l'accensione di fuochi artificiali in occasione di feste o ricorrenze, oltre all'autorizzazione da parte dei competenti uffici di P.S., deve **sempre** essere richiesta l'autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà accordarla eventualmente dettando norme integrative atte a prevenire incendi o altri incidenti, previo parere del Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari. Tali accensioni dovranno comunque essere effettuate sotto la stretta sorveglianza dei Vigili del Fuoco predetti.
4. Lo sparo di fuochi artificiali, botti o petardi è di norma vietato ad una distanza inferiore ai 150 metri dai luoghi abitati e dalle aree boschive, attuando tutte le norme di sicurezza e nel rispetto della normativa provinciale

Art.28: Trasporto di oggetti scomodi e pericolosi

1. Il trasporto di oggetti scomodi e pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, deve effettuarsi previa adozione di tutte le opportune cautele in modo di evitare danni alle persone. A piedi è vietato trasportare i medesimi oggetti quando superando la lunghezza di 50 centimetri, non siano adottate le opportune cautele e apposte le relative protezioni alle estremità o comunque su ogni parte tagliente o pericolosa.
2. Il trasporto di ferri acuminati e vetri che sporgano dai veicoli, deve essere effettuato secondo le normative vigenti e comunque alle loro estremità dovranno essere collocati idonei dispositivi di protezione.
3. Fatto salvo quanto già previsto da altre disposizioni di legge, è vietato attraversare luoghi abitati con falci, asce, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio o da punta non opportunamente smontati e protetti al fine di impedire eventuali pericoli per le persone.

TITOLO 5: TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 29: Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 30: Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.
2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.

Art.31: Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventitré alle ore sei del giorno successivo.
2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso, e ad un volume tale da non arrecare disturbo al vicinato.
3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno.

Art. 32: Esercizi pubblici ed attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati in ambiente chiuso, L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga a questo criterio un massimo di due appuntamenti mensili all'esterno degli esercizi pubblici nelle fasce orarie dalle ore nove alle dodici e dalle quindici alle ventitré, da svolgersi a mezzo di strumentazione acustica senza alcun tipo di amplificazione o diffusione sonora. L'Amministrazione comunale può inoltre autorizzare in deroga a questo criterio la diffusione sonora di musica di sottofondo attraverso impianti elettroacustici di moderata potenza all'esterno degli esercizi pubblici all'interno della fascia oraria tra le diciotto e le ventitré. Tali autorizzazioni ed eventuali deroghe ai sensi dell'art. 55 comma 5 del regolamento potranno essere concesse solo qualora non risultino in contrasto con concomitanti manifestazioni pubbliche o altre attività rumorose precedentemente autorizzate. Potrà essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni ovvero potranno essere riformate o revocate le autorizzazioni già rilasciate ai gestori degli esercizi per i quali siano state accertate situazioni di disturbo e/o violazioni alle prescrizioni impartite negli stessi titoli.
2. Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di pubblici esercizi è sempre vietato. L'Amministrazione comunale concede deroghe motivate.
3. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
4. Al gestore di pubblico esercizio è vietato introdurre, dalle ore ventitré alle ore sei del giorno successivo, imballaggi di vetro e metallo nei contenitori riservati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art.33: Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

1. Ai conducenti di veicoli a motore, qualora si fermano per più di due minuti, è fatto obbligo di spegnere il motore del veicolo.
2. I veicoli, se sono impiegate le loro apparecchiature refrigeranti autonome, sostano in zone isolate tra le ore ventitré e le ore sette del giorno successivo.
3. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.

Art. 34: Giochi rumorosi

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventitré alle ore nove ad eccezione di:
 - a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
 - b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.
 - c) Quelli appositamente organizzati nell'ambito di feste, sagre o manifestazioni folkloristiche e sportive, già autorizzate dall'Autorità Comunale.

2. Anche per gli eventi sopra richiamati rimane comunque l'obbligo di riduzione del volume dalle ore ventitrè alle sette del giorno successivo

Art. 35: Definizioni

1. Ai fini del presente titolo del regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;
 - f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;
 - g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i luna park, i circhi e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
 - h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
 - i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 36: Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se non particolarmente rumorose, sono soggette a comunicazione da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio e sono svolte:
 - a) nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove;
 - b) nelle giornate festive e domenicali dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idro-demolitrici, magli e martelli pneumatici sono soggette ad autorizzazione, da chiedere almeno trenta giorni prima del loro inizio. Nella domanda sono indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose. I macchinari particolarmente rumorosi sono impiegati nelle giornate feriali dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettate nell'autorizzazione.
3. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi, ove possibile, il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.
5. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze del cantiere, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.
6. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

Art. 37: Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno:
 - a) Per i mesi giugno-settembre, nei giorni feriali e nelle festività civili dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore quindici alle diciannove; per gli altri mesi dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore quattordici alle diciannove
 - b) durante le domeniche e altre festività religiose dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno duecento metri dalle abitazioni.

Art. 38: Manifestazioni, attività ricreative e concerti

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le manifestazioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore ventitré.
2. Gli orari di cui al comma 1 possono essere derogati mediante autorizzazione, anche se sono utilizzati sistemi di amplificazione sonora e vocale, purché tra le ore 23 e le ore 07 del giorno successivo, vi sia una limitazione del volume tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone.
3. Sono soggette ad autorizzazione le manifestazioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici, dalle ore quindici alle ore diciotto e dalle ore venti alle ore ventiquattro.
4. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga, in occasione di particolari ricorrenze, lo svolgimento di feste e concerti. Alla domanda, è allegata la relazione di un tecnico competente indicante le prescrizioni e le misure per la riduzione al minimo dell'inquinamento acustico.
5. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito di siti idonei così come definiti all'articolo 35, comma 3 del presente regolamento.
6. Le domande di autorizzazione o di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art.39: Gare motoristiche

1. Lo svolgimento di gare motoristiche deve essere specificatamente autorizzato.

Art. 40: Modellismo

1. Le attività di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f), del presente regolamento si svolgono dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore quindici alle ore diciannove ad una distanza minima di centocinquanta metri dalle abitazioni.
2. Durante il periodo in cui vige l'ora legale, il limite serale è fissato alle ore ventuno. Le altre prescrizioni rimangono immutate.

Art. 41: Spettacolo viaggiante

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera g), del presente regolamento svolte anche nell'ambito di esposizioni e fiere. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. Gli orari di cui sopra possono essere derogati mediante autorizzazione fino alle ore ventiquattro. Le domande di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. E' vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora e vocale all'esterno delle strutture chiuse. Per ciascuna attrazione all'aperto è fissato in ottanta watt il limite massimo di potenza amplificata.

Art. 42: Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. Le domande d'autorizzazione sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 43: Servizi di pubblica utilità

1. La pulizia, con uso di macchine rumorose, delle strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito è svolta: nei giorni feriali nell'arco delle ventiquattro ore; senza limiti temporali in occasione di fiere e mercati e altre manifestazioni a carattere straordinario.

2. La manutenzione dei parchi pubblici con uso di macchine rumorose è svolta nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove.
3. Le limitazioni all'uso di macchine rumorose non riguardano le aree silvo - pastorali eventualmente presenti nelle zone periurbane.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'attività di sgombero della neve.

Art.44: Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatti salvo quanto previsto dalla Legge 447/95 art.3 comma1, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, laboratori, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento sonoro continuo superiore a 5 (cinque) minuti ed in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad apporre all'esterno ed in modo visibile, una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disinserire il sistema di allarme.
3. L'utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza, è autorizzato a condizione che lo stesso sia opportunamente segnalato con apposita segnaletica, qualora l'impianto visualizzi luoghi di pubblico passaggio.
4. Per impianti di videosorveglianza installati all'interno degli edifici privati e nelle loro pertinenze, **purchè non riprendano immagini della pubblica via**, l'obbligo di apposizione della relativa cartellonistica non sussiste.

Art.45: Produzione di odori, gas, vapori nauseanti ed inquinanti

1. E' vietato produrre e diffondere gas, vapori nocivi alla salute pubblica, odori nauseanti e ogni altra sostanza volatile inquinante.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle relative disposizioni di Legge nell'ambito penale e civile, e da quanto previsto dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richieda, prescrivendo impianti di depurazione e in caso di inosservanza recidiva dispone la sospensione forzata dell'attività.
3. Ogni eventuale spesa assunta dagli enti pubblici a causa della dispersione delle sostanze di cui al comma 1 del presente articolo, saranno poste a carico dei responsabili.

TITOLO 6 ANIMALI

Art. 46: Custodia ed alimentazione degli animali

1. E' vietato lasciare vagare liberamente animali di qualsiasi specie sulle aree pubbliche, di pubblico transito o comunque aperte al pubblico. Il proprietario o chiunque abbia la custodia di animali, deve adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danno, pericolo o disturbo alla collettività. A tale scopo è tenuto ad usare guinzagli, catene, museruole, cavezze o quant'altro possa servire a trattenere l'animale ed impedirgli che possa nuocere. Potranno essere lasciati senza guinzaglio, al di fuori dei centri abitati, i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria e nei periodi prescritti per la medesima.
2. I cani devono essere tenuti al guinzaglio, l'uso della museruola non esclude l'obbligo di tenere gli stessi al guinzaglio. Non possono essere condotti in parchi o luoghi destinati al gioco dei bambini ai cui ingressi sia idonea segnaletica di divieto.
3. E' vietato introdurre cani ed ogni altro tipo di animale nei locali adibiti a pubblici uffici, scuole, servizi sanitari, nei locali destinati alla preparazione, deposito, somministrazione o vendita di alimenti o bevande, nei luoghi di culto destinati alla memoria dei defunti.
4. Nei luoghi pubblici, in presenza di bambini, persone, veicoli in movimento o altri animali, il guinzaglio per i cani non deve superare la lunghezza di mt.1,50 che dovrà essere ridotta in caso di transito disagiato.

5. Dalle prescrizioni del presente articolo sono espressamente esonerati gli animali da guida per i ciechi (legge 376/1988) , i cani delle forze armate, quelli delle forze di polizia o di soccorso quando siano utilizzati per fini di servizio.
6. Tutti gli animali, ed in particolare i cani, in rapporto alla loro dimensione, alla forza, al grado di aggressività, devono essere condotti da persone in possesso della necessaria prestanza fisica. Fatto salvo l'obbligo per i conduttori di talune razze di cani di essere in possesso della relativa abilitazione alla detenzione e conduzione dell'animale.
7. Tutte le eventuali spese sostenute all'ente pubblico per la ricerca e l'accalappiamento degli animali vaganti, nonché le spese per la loro detenzione in strutture idonee, saranno poste in carico al proprietario dell'animale stesso.
8. Sono fatti salvi i comportamenti di animali o dei loro conduttori che possano costituire reato, qualora dal fatto si derivato un danno a terzi.
9. E' comunque vietato detenere animali di qualsivoglia specie, in strutture non idonee ed esplicitamente destinate a tale scopo, provviste di tutte le caratteristiche igienico sanitarie prescritte dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.47: Pulizia dei luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali

1. Al custode ed al conduttore dell'animale è fatto obbligo di provvedere nell'immediatezza del fatto di procedere alla rimozione degli escrementi con apposita attrezzatura.
2. I contenitori usati devono essere del tipo a tenuta stagna e, dopo l'utilizzo, depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta del rifiuto organico o indifferenziato domestico, è consentito depositarli anche nei cestini pubblici o negli appositi contenitori all'uopo eventualmente installati nelle aree pubbliche.
3. Chiunque conduca animali su suolo pubblico deve avere con se idonea attrezzatura in grado di permettere l'immediata rimozione degli escrementi eventualmente rilasciati.
4. E' altresì fatto divieto ai conducenti stessi, di consentire all'animale di urinare su muri, sia pubblici che privati, su altre parti di edifici o di monumenti o nei pressi delle entrate delle abitazioni o degli esercizi pubblici, sugli arredi pubblici, vaso fioriere ecc.

Art.48: Recupero di cani vaganti

1. E' vietato lasciar vagare liberi i cani su area pubblica o aperta al pubblico transito e, oltre alla sanzione amministrativa prevista per la violazione del presente articolo, detti animali saranno catturati e dati in custodia, le relative spese saranno a carico del proprietario dell'animale.
2. Il cane, per il quale entro tre mesi dalla cattura, non sia stato individuato il proprietario o non ne sia stata richiesta la restituzione, potrà essere affidato a persona diversa dal proprietario a cura del responsabile del servizio di recupero e custodia.

Art. 49: Disturbo causato da animali

1. E' vietato detenere animali che producano odori, rumori o schiamazzi tali da arrecare disturbo. Il possessore di animali deve adottare gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. Salvo quanto previsto dall'Art. 659 del C.P., gli organi preposti qualora accertino che la presenza di animali, anche se detenuti su aree private, provoca inconvenienti igienici o disturbo, ne ordinano l'immediato ricovero in locali chiusi o, se la misura appare insufficiente, l'allontanamento dei medesimi.
3. Oltre alla sanzione amministrativa, ogni eventuale spesa sostenuta dall'ente pubblico in relazione alla violazione del disposto del comma precedente, sarà a carico del contravventore.

TITOLO 7 DISCIPLINA PER L'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL LETAME

Art. 50: Accumulo di liquami e letame

1. I liquami derivanti dagli allevamenti zootecnici in attesa della loro utilizzazione devono essere raccolti in vasche a completa tenuta stagna o in bacini di accumulo impermeabili o impermeabilizzati.
2. I bacini o vasche di accumulo di liquame o letame, se aperti, devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda agricola stessa.
3. Sono escluse dagli obblighi precedenti le piccole aziende agricole che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie o piccoli recipienti). Tali piccoli accumuli devono essere predisposti in modo tale da evitare le dispersioni nel suolo, nelle acque o sulle strade pubbliche. Dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare che la dispersione di odori causi disagi alle abitazioni limitrofe (es. copertura della concimaia o dei piccoli recipienti).

Art.51: Spargimento di liquami e letame

1. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici dovrà essere effettuato in modo da assicurare un'ideale distribuzione atta a garantire che le acque superficiali o sotterranee non subiscano degradazione o danno.
2. E' vietato lo spargimento di fertilizzanti organici sui soli agricoli a coltivazione orticola i cui raccolti siano destinati all'alimentazione umana, fatta eccezione per i fertilizzanti organici che non contengano sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili purché direttamente utili alla produzione agricola.
3. All'atto dello spargimento di liquami o letame si dovrà evitare qualsiasi tipo di ruscellamento

Art.52: Pulizia della sede stradale

1. I proprietari dei mezzi ed attrezzature per il trasporto di liquami o di letame, nel caso di trasporti fuori dai terreni agricoli, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga o percoli sulla sede stradale. In caso contrario il trasgressore dovrà provvedere all'immediata pulizia della sede stradale. In difetto, provvederà l'amministrazione Comunale addebitando agli interessati le relative spese, ferma restando la relativa sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.
2. Gli stessi obblighi, divieti ed attenzioni dovranno essere adottati in caso di transiti sulla pista ciclopeditone nel tratto percorribile anche dai mezzi agricoli.

Art.53: Lavaggio delle attrezzature agricole.

1. E' vietato il lavaggio nei centri abitati delle attrezzature agricole indicate nell'art.50 primo comma, e di quelle comunque utilizzate per la movimentazione di liquami o letame, ad esclusione delle sedi delle aziende agricole ed a condizione che le acque di deflusso del lavaggio non confluiscono nelle acque bianche così come da disposizioni relative alla prevenzione di inquinamenti ambientali. E' inoltre vietato compiere tale operazione in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fontane pubbliche e nell'area di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Art.54: Periodi di divieto di spargimento di liquami o letame

1. E' fatto divieto di spargimento di liquami o letame durante i seguenti periodi dell'anno:
 - Dal giovedì Santo al mercoledì (compreso) successivo alla Pasqua;
 - Dal 15 giugno al 20 settembre;
 - Dal 26 ottobre al 04 novembre;
 - Dal 20 dicembre al 10 gennaio;

Art.55: Zone di divieto di spargimento di liquami o letame

1. E' fatto divieto di spargimento di liquami o letame:
 - All'interno dei centri abitati, fatte eccezioni per l'impiego del letame maturo secondo consuetudini e tradizioni pratiche agronomiche;
 - Per una fascia di rispetto dei nuclei abitativi di mt.50, con esclusione dello spargimento di letame maturo;
 - Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi od opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche;
 - Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di metri 10;
 - Per una fascia di rispetto delle Strade Statali, Provinciali o Comunali di metri 2;
 - sui terreni coperti di neve;
 - in quantità tali che, in rapporto alla pendenza del terreno, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

TITOLO 8. VARIE

Art.56: raccolte di fondi, materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di fondi, materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuata su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. La raccolta di fondi o materiali può essere effettuata esclusivamente da enti o associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi dell'associazionismo e volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da enti od associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'ente o associazione.
3. Chi effettua la raccolta di fondi o materiali deve essere in possesso di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'ente o associazione.

Art.57: accattonaggio

1. E' vietato svolgere attività di accattonaggio o raccogliere questue, elemosine su tutto il territorio Comunale.
2. Chiunque, allo scopo di accattonaggio o raccolta di questua o elemosina, utilizzi minori o animali, lo espliciti con particolare insistenza o comunque arrechi disturbo alle persone, sarà immediatamente sottoposto, all'allontanamento coattivo da parte degli organi di Polizia secondo le vigenti disposizioni legislative.

Art.58: Artisti di strada

1. Non può essere esercitata l'attività di "artisti di strada" senza che sia stata precedentemente rilasciata l'apposita autorizzazione dall'Autorità Comunale, anche se gli interessati siano muniti del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri di girovaghi.
2. Il competente Ufficio Comunale individuerà ed assegnerà i luoghi per effettuare gli spettacoli e, in caso di utilizzo di spazio pubblico, dovrà essere richiesta autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
3. E' comunque in ogni caso vietato, importunare i passanti con offerte di merci o servizi o attirare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art.59: Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e tutte le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi tipo di campeggio e/o attendamento.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, effettuare lo scarico di dette acque.
3. Gli operatori di polizia di cui all'Art.57 del C.P.P. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli.

Art.60: Carovane di nomadi

1. Su tutto il territorio Comunale è vietata la sosta di carovane di nomadi, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Gli operatori di Polizia di cui all'art.57 del C.P.P. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione al fine di assicurare l'immediato sgombero dell'area, mediante Ordinanza del Sindaco

Art.61: Manifestazioni con cortei

1. I cortei funebri, muovendo dalla Chiesa Parrocchiale o dall'abitazione dell'estinto devono rispettare le eventuali disposizioni impartite dalla Pubblica Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, fino al raggiungimento del luogo ove il corteo viene sciolto.

Art.62: Processioni – manifestazioni

1. Le processioni, sfilate con banda o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di veicoli, devono essere in possesso di autorizzazione dell'Autorità Comunale e seguire itinerari precedentemente concordati e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale.
2. Per i concerti bandistici o manifestazioni all'aperto deve essere richiesta la prescritta Autorizzazione.
3. Concerti Bandistici e simili che si svolgano all'aperto devono di norma cessare alle ore 23.00, per un eventuale protrazione di tale orario dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Autorità Comunale.

Art.63: Circolazione e sosta sulle strade forestali

1. Chiunque, con veicoli a motore, circoli, o soste sulle strade forestali del territorio comunale deve essere munito della prescritta autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Tale autorizzazione alla circolazione deve essere sempre esposta in maniera permanente e visibile dall'esterno, sul veicolo a cui la stessa è legata.
3. L'eventuale utilizzo di autorizzazione su un veicolo diverso da quello indicato nella stessa, comporta oltre alle normali sanzioni la misura della revoca dell'autorizzazione stessa per il periodo di anni uno.

TITOLO 9. SANZIONI

Art.64: Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia previsto come violazione da Leggi o disposizioni speciali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di EURO 50,00 (cinquanta) a un massimo di EURO 500,00 (cinquecento)** e, l'importo da versare dal trasgressore, per ogni violazione sarà fissato applicando la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 nr. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le infrazioni di cui ai seguenti articoli del presente regolamento:
 - Art.7 comma1;
 - Art.11 comma 1, capoversi 6 e 7;
 - Art.17;
 - Art.27 comma 1;
 - Art.39;
 - Art.43 comma 1;
 - Art.48 commi 1 e 2;
 - Art.49;
 - Art.50;
 - Art.51;
 - Art.52;
 - Art.53;
 - Art.58;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille).

4. Nel caso che il contravventore si renda responsabile di analoga infrazione nel triennio successivo alla contestazione della prima infrazione (recidiva specifica nel triennio), le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono raddoppiate.

Art.65: Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.54 D.L.vo 18 agosto 2000 nr.67, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art.66: Sequestro e custodia di cose

1. Gli Ufficiali ed Agenti di P.G., all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedono, se ricorrono gli estremi, al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione, nonché al sequestro

cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro devono essere osservati i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria ed in materia, devono essere osservate le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981 nr.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le cose oggetto del sequestro saranno conservate presso la sede comunale, in caso di sequestro di cose deperibili, particolarmente ingombranti, autoveicoli o oggetti che necessitino di particolari modalità di detenzione, gli operatori di Polizia Giudiziaria potranno individuare un Custode Giudiziario secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Penale, redigendone i prescritti verbali di nomina ed affidamento in custodia
4. Tutte le spese relative alla custodia delle cose sequestrate saranno addebitate all'obbligato in solido per l'infrazione.
5. I relativi verbali dovranno essere trasmessi nei tempi prescritti e comunque senza ritardo alla Autorità competente.

Art.67: Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione, è inflitta la sospensione della stessa nei seguenti casi:
 - Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguente al comportamento illecito;
 - Per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione.
2. La sospensione si protrae sino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta e comunque per un periodo massimo di novanta giorni.

Art.68: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie in esso disciplinate ed in contrasto con lo stesso.